

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo I

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

Capo II - Informazione, accoglienza e promozione turistica.

Associazioni Pro-loco

Art. 22 - Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni Pro-loco.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro-loco.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

(L.R. 23 marzo 2000, n. 42 modificata con L.R. 17 gennaio 2005, n. 14- DPGR 23.4.2001. n. 18R)

TITOLO II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

CAPO II - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 7 (Attività delle Pro-loco)

1. Le Pro - loco cooperano con gli enti locali per:

- a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

- b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

2. Tra le attività di cui al comma 1 è compreso l'affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 8 (Iscrizione agli albi provinciali)

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alle norme del Libro I Titolo II del codice civile;
- b) l'associazione deve aver già operato per almeno due anni;
- c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale, l'associazione Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. La Provincia, sentito il Comune interessato, provvede in ordine all'iscrizione dell'associazione Pro-loco nell'albo provinciale.

4. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione Pro-loco iscritta all'albo deve essere comunicata, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della modifica, alla Provincia, che ne verifica la conformità con i requisiti previsti dal presente capo.

Art. 9 (Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali)

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all'articolo 22 del testo unico e ottenere l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 10 (Aggiornamento degli albi provinciali)

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.

2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 7, la Provincia stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune territorialmente competente.